CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Aggiornamento emergenza Coronavirus - Protocollo di sicurezza - Aggiornamento 24 aprile 2020

Circolare 303 del 24/04/2020 - Ambiente e Sicurezza

Il Governo, con l'obiettivo di rimodulare le misure di contenimento adottate sinora e dare l'avvio alla cosiddetta fase 2, sulla base delle analisi condotte a diverso titolo da parte del Comitato Tecnico Scientifico, dell'Inail, dell'Istituto Superiore di Sanità, e del documento tecnico elaborato dal Governo stesso sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, ha invitato le Parti Sociali a valutare quanto proposto e a condividere un Accordo di integrazione del Protocollo originario.

Conseguentemente, questa mattina è stato condiviso con il Governo, le altre Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e Cgil, Cisl, Uil, l'aggiornamento del Protocollo sulle misure di Salute e sicurezza firmato lo scorso 14 marzo. Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo documento introduce alcune disposizioni tra le quali si evidenzia: - in premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del Protocollo - da cui derivi l'impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione - determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza; - il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone; - il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l'effettuazione del tampone); - la collaborazione tra le committenti e le imprese, e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio; - la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso; - l'iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19; - l'adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale ("di norma") quale regola generale aggiuntiva rispetto all'obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro; - favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro; - il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo; - l'attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali); - il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile; - l'opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all'età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19; - la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall'art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008); - il Comitato dell'art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/ambiente-e-sicurezza/circolari/aggiornamento-emergenza-coronavirus-protocollo-di-sicurezza-aggiornamento-24-aprile-2020